

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

**N. 2401**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa del senatore GIARETTA**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 LUGLIO 2003**

—————

Interventi a favore del personale ospedaliero già dipendente delle sopresse istituzioni ospedaliere sanitarie INPS e INAIL e transitato negli enti ospedalieri. Abrogazione dell’articolo 1, terzo comma, della legge 14 giugno 1974, n. 303

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge riguarda il trattamento di previdenza, di quiescenza e di assistenza del personale delle istituzioni sanitarie dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), della Croce Rossa Italiana (CRI) e dell'Istituto superiore di odontoiatria, costituite in enti ospedalieri.

Con la soppressione di tali istituzioni questo personale è transitato presso gli enti ospedalieri civili e solo successivamente alla riforma sanitaria, avvenuta con la legge 23 dicembre 1978 n. 833, e successive modificazioni, è entrato a far parte del Servizio sanitario nazionale (SSN).

Nella gestione previdenziale originaria il personale di cui trattasi era iscritto sia all'assicurazione generale obbligatoria (INPS), sia a fondi integrativi (finanziati con prelievi di contributi posti a carico sia dell'Amministrazione che dei dipendenti stessi) aventi la funzione di liquidare, fra l'altro, pensioni integrative aggiuntive rispetto a quella erogata dall'assicurazione obbligatoria.

Con il passaggio agli enti ospedalieri, avvenuto ai sensi dell'articolo 59 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, tutti i contributi versati da detto personale sono confluiti presso le nuove gestioni previdenziali, ai sensi della legge 14 giugno 1974, n. 303. È avvenuto così che - a differenza di altri dipendenti - coloro che nel frattempo avevano già maturato il diritto al trattamento pensio-

nistico obbligatorio non hanno in tal modo potuto avere la restituzione dei contributi versati al fondo integrativo: quei contributi sono stati puramente e semplicemente incamerati dalla Cassa di previdenza.

A quanto risulta, la maggior parte degli interessati ha adito la Corte dei conti per ottenere in sede giurisdizionale la restituzione dei contributi integrativi versati ma non goduti, oppure per il riconoscimento del loro diritto di godere della pensione secondo la normativa (più favorevole) dell'INPS e del fondo integrativo dell'INPS medesimo, al quale erano iscritti all'atto del loro trasferimento presso gli ospedali civili e successivamente al Servizio sanitario nazionale.

Ciò nondimeno, appare opportuno affermare per via legislativa un principio di equità e di giustizia contributiva che veda soddisfare la legittima aspettativa di tali soggetti alla restituzione delle somme versate, tenuto conto che, come già affermato dal Consiglio di Stato (sentenza 2 settembre 1987, n. 655), i contributi destinati ad alimentare il fondo per il pagamento della pensione integrativa, quando una simile pensione non sia corrisposta, vanno restituiti, non potendosi invocare nel caso in esame il principio solidaristico in materia pensionistica.

Il presente disegno di legge non necessita di copertura finanziaria, avendo ad oggetto la restituzione di somme versate dagli aventi diritto, accantonate e non spese.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il personale delle istituzioni sanitarie dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, della Croce Rossa Italiana e dell'Istituto superiore di odontoiatria costituite in enti ospedalieri, titolare di pensione nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità e la vecchiaia, può presentare domanda per la restituzione dei contributi versati ai fondi integrativi aziendali, ove costituiti, dell'ente di provenienza.

2. Le modalità per la presentazione della domanda e per la relativa liquidazione sono disposte con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Il comma terzo dell'articolo 1 della legge 14 giugno 1974, n. 303, è abrogato.

